

REGOLAMENTO (CEE) N. 1931/93 DELLA COMMISSIONE**del 16 luglio 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1234/93 che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle ciliegie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1234/93 della Commissione⁽³⁾ ha fissato, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento per le ciliegie di cui al codice NC 0809 20 ; che, in virtù della nomenclatura combinata, tale codice è suddiviso per tener conto dei due prodotti distinti contemplati in questa sottovoce, ossia delle « ciliegie acide » e delle « altre » ; che quest'anno il mercato è caratterizzato da una sovrabbondanza di tale prodotto ; che si ritiene pertanto che l'applicazione del prezzo di riferimento delle ciliegie acide possa creare distorsioni ; che è pertanto opportuno escludere tale prodotto, per la campagna 1993, dall'applicazione del prezzo di riferimento ;

considerando che il presente regolamento rientra in una serie di misure da adottare per le importazioni di ciliegie

acide ed è pertanto necessario disporre che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1234/93, i termini « codice NC 0809 20 » sono sostituiti dai termini « codice NC 0809 20 40 e 0809 20 80 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la campagna 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 20. 5. 1993, pag. 32.